



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

FISCALITA'NGENERALE

Bologna, 20/07/2006

STUDIO DEL TRIBUTARISTA  
MATTARELLI LUCIANO

Prot. n. 909-32505/2006

**OGGETTO: Interpello 909-216/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.**

[REDACTED] S[REDACTED]  
*Istanza presentata il 12/05/2006*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 del DLgs n. 99 del 2004 , è stato esposto il seguente

#### QUESITO

Il signor S [REDACTED] è coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Lo stesso ha costituito tre società semplici con la moglie, signora [REDACTED] D [REDACTED], per orientare ciascuna di esse su diverse produzioni agricole con relative trasformazioni (uva-vino, olive-olio, etc.).

Si tratta, in particolare, delle società semplici agricole "Le [REDACTED]", "Tenuta [REDACTED] a" e "[REDACTED] Romagna".

Le quote di partecipazione dei due coniugi sono rispettivamente, del 10 %, 55% e 55% per S [REDACTED] e del 90%, 45% e 45% per D [REDACTED].

Tramite le suddette società si vogliono ora acquistare terreni e fabbricati rurali.

Il signor S [REDACTED] intende chiedere le agevolazioni tributarie di cui all'articolo "2, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101" (rectius: articolo 2, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004), vale a dire "1% registro, trascrizione e catasto in misura fissa" (rectius: fissa registro ed ipotecaria, 1% catastale).

A tal fine, chiede quali delle tre citate società possa essere qualificata "società di coltivazione diretta".

Chiede, in particolare, se solo una, ovvero le due società cui partecipa in misura superiore al 50%, ovvero tutte e tre le società.

Chiede, infine, quale documentazione occorre produrre in sede di registrazione dell'atto per ciascuna società.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Ritiene che la legge non ponga alcun limite riguardo al numero delle società che possono avvalersi delle suddette agevolazioni fiscali, a differenza di quanto la stessa legge prevede per le sole società agricole di capitali qualificate "imprenditori agricoli professionali".

L'unico limite posto dalla norma, infatti, è rappresentato dall'impossibilità di riconoscere le agevolazioni anche al coltivatore diretto socio, se già richieste dalla società.

Il signor S [REDACTED] ritiene, pertanto, che della propria qualifica di coltivatore diretto possano avvantaggiarsi tutte e tre le società agricole delle quali è socio, per fruire delle suddette agevolazioni fiscali e creditizie.

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99 del 29 marzo 2004 dispone che "le società di persone, cooperative e di capitali" "sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile".

In aggiunta a tale requisito oggettivo, la stessa norma richiede che, nel caso di società di persone, almeno un socio sia imprenditore agricolo professionale e, nel caso di società di capitali, che abbia tale qualifica almeno un amministratore.

Il successivo comma 3-bis precisa, poi, che "la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società".

Ancora, l'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, recita che "alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Infine, lo stesso articolo, al comma 4-bis, dispone che "le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto" ed "alle società di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto" iscritti "nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale".

In ogni caso, "le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore".

Tanto premesso, è opportuno evidenziare che i citati commi 3-bis dell'articolo 1 e 4-bis dell'articolo 2 sono stati introdotti in contemporanea, rispettivamente dagli articoli 1, comma 2, lettera c e 2, comma 3, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

Tenuto conto della normativa esposta e della contestualità delle modifiche da essa subite, è plausibile ritenere che le scelte del legislatore siano state deliberate e ponderate.

Questa Direzione, in particolare, ritiene che il limite posto nell'articolo 1, comma 3-bis, D,Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, riguardi esclusivamente la qualifica di IAP e le sole società di capitali.

Tale limite non emerge con riguardo alla qualifica di coltivatore diretto ed alla possibilità di estenderla dalla persona fisica alla società, anche di capitali.

L'articolo 2, comma 4-bis, come visto, prevede, invero, la sola limitazione consistente nel fatto che le agevolazioni richieste dalla società non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

In definitiva, il signor S [REDACTED] coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e socio di tre diverse società agricole, favorirà con la propria qualifica, ai citati fini fiscali, tutte e tre le società di cui è socio, a prescindere dalla quota di partecipazione in ognuna.

La documentazione relativa sarà quella richiesta dagli articoli 2 e 3, L. 604 del 5 agosto 1954 e quella che consentirà di identificare il signor S [REDACTED] quale socio delle tre società agricole.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Villiam Rossi

